# RACCOLTA DI LEGGI, E DI PROVIDE ISTITUZIONI PER LA DISCIPLINA...

Università degli studi di Padova

Digitized by Google

725

Tabulato 15

# RACCOLTA
# DI LEGGI,
## *E DI PROVIDE*
# ISTITUZIONI
## PER LA DISCIPLINA
## *DELLO*
# STUDIO DI PADOVA.

MDCCLXII.

In Padova. per Giovambatista Penada
Stampator Camerale con Privilegio.

Digitized by Google

Digitized by Google

## *Addì 7. Gennaro 1761. M. V.*

L'*Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signor Podeſtà, e V. Capitanio di Padova in eſecuzione delle Lettere degli Eccellentiſſimi Signori Riformatori dello Studio di queſta Città del giorno* 12. *Ottobre decorſo, colle quali accordano la riſtampa di alcune Leggi, ed Ordini di diſciplina dello Studio medeſimo, onde con la diſtribuzione degli Eſemplari ſi renda eſatta la dovuta loro ubbidienza; oſſervata la preſente raccolta diretta in ogni ſua parte al provido già eſpreſſo oggetto, ne ordina la ſtampa in Libro con la premeſſa dell' Indice alla raccolta medeſima aggionto. In quorum &c.*

( LUNARDO VALMARANA PODESTA', E V. CAP.

Il Cancellier Pretorio.



Digitized by Google

Digitized by Google

# 1760. 11. *Maggio.*

TEndente il ricorſo del Collegio Sacro al laudevole oggetto, che ravvivata, e invigorita ſia meglio l' eſecuzione delle Pubbliche Leggi nel propoſito de' Dottorati nel Veneto Collegio Leggiſta, ed Artiſta dello Studio di Padova, e degli altri, che diſpenſarſi devono dal Collegio Sacro; volendoſi tolti gli abuſi, ed arbitrj, che per avventura foſſero corſi in contravenzione alli Decreti 1616. 22. Aprile, 1635. 24. Maggio, 1636. 24. Settembre, 1640. 23. Agoſto, 1680. 3. Agoſto, e 1711. 8. Ottobre: non che alle provide ordinazioni del Magiſtrato emanate nelle Lettere 1674. 29. Aprile, 1679. 3. Gennaro, e 1714. 7. Marzo, e Terminazioni 1721. 6. Decembre, e 1730. 24. Novembre, trovano opportuno gl' Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori Riformatori dello Studio di Padova a miglior ſervizio, e decoro di quello Studio deliberare, e terminare, che, ferma, e ſalva in ogni ſua parte l' eſecuzione de' Decreti, ed ordinazioni medeſime, debba in avvenire eſſere aſſolutamente oſſervato, ed obbedito quanto ſegue.

I. Che conceſſo dalla Pubblica Sovrana munificenza il

Privilegio a' ſoli Oltramontani, e Greci, non che a' Poveri di Famiglia, per tali comprovati, di poter addottorarſi nel ſuddetto Veneto Collegio, non abbia chiunque, ſotto le rigoroſe pene, che parerranno, audacia di mentire la propria origine, o di ripeterla da principj più remoti da quelli permeſſi dalle Pubbliche Leggi col fine deteſtabile di evitare le preſcritte Terzarie; ma debba cadauno prima provare la legittimazione della ſua naſcita colla produzione di Fedi Legali, (*a*) che comprovino la ſua Patria; e così li Poveri comprovar legalmente l' anguſtia delle loro fortune. A tal fine dovendo eſſere eſattamente riſcontrati dal Cancelliere deputato detti requiſiti, oltre quelli delle preſcritte dodeci Terzarie, e quattro Matricole conſeguite dentro il Quadriennio ordinato dalle Leggi per quelli, che devono eſſerne muniti, ſarà in oltre tenuto a traſmettere di tre in tre Meſi al Magiſtrato nota di tutti li Dottorati di tal genere, che foſſero ſeguiti in detto Collegio Veneto con la notizia de' legittimi fondamenti in pena ad eſſo Cancelliere della ſoſpenſione dalla Carica: dichiarandoſi per altro nulli tutti quei Dottorati, che ſi ſcopriſſero in avvenire mancanti di tali requiſiti, a riſerva di quelli, che con Lettere preciſe del Magiſtrato ſi credeſſero meritare eccezione, e foſſe queſta nelle Lettere medeſime eſpreſſa.

II. Venendoſi di rilevare introdotto l' abuſo di non eſperimentarſi ſennon privatamente dal ſolo (*b*) Promotore l' abilità delle Perſone Laureande in detto Collegio Veneto, reſta preſcritto, che tutti quelli, li quali

(a) *Vedi dichiarazione in queſto nella Terminazione primo Ottobre 1760.*
(b) *Vedi in queſto nella Terminazione ſuddetta.*

li per le Pubbliche Leggi ſono admiſſibili ad eſſo Collegio, debbano prima del Dottorato ſoggiacere all' eſame della recita da praticarſi nelle forme conſuete, come ſi oſſerva ne' Collegj Sacri, onde ſi levino le facilità nocive, e ſi renda utile, e decoroſo il cimento.

III. Come previa la vera, e fondata cognizione de' Scolari Poveri potranno a ſenſo de' Pubblici Decreti, eſſere intieramente eſentati da qualunque ſpeſa, a riſerva delle ſolite Mercedi a' Miniſtri, e ſentire gli effetti della Pubblica Carità, così ſe taluno di queſti bramaſſe conſeguire dal Magiſtrato la grazia di poterſi addottorare gratis nel Collegio Sacro, dovrà ſecondo le Leggi d' eſſo, provata che abbia in forma autentica la ſua povertà, ſoggiacere all' eſame anche del tentativo, e ciò ſebbene non foſſe eſpreſſo nelle Lettere del Magiſtrato.

IV. Ferme le ordinazioni ſuddette, eſſendo riſoluta volontà del Magiſtrato, che li Statuti, e Privilegj del Collegio Sacro ſiano in ogni tempo ſalvi, ed eſeguiti, perchè riguardanti eſenzialmente il decoro dello Studio, reſta terminato, che tutti li Scolari Sudditi ſoggetti al debito delle Terzarie, come pure li Padovani, e Territoriali, che alle Terzarie medeſime ſoggetti non ſono, debbano ſottoſtare all' eſame del Dottorato in detto Sacro Collegio colle Statutarie ſolite forme, in pena (ſalva l' eccezione come ſopra nell' articolo primo) della nullità del Dottorato, che veniſſe ottenuto da chicchefia contro il ſentimento del preſente articolo.

V. In conſonanza di ciò ſarà parte de' Priori del Collegio Sacro ſuddetto, e del Preſidente del Collegio Veneto pro tempore quella di vegliare con attenzione, e pontualità all' eſecuzione eſatta di quanto è contenuto nelli Decreti

accennati, e nelle presenti ordinazioni del Magistrato; commettendosi pure al Cancelliere di esso Collegio di partecipare di tempo in tempo quanto venisse di rilevarsi in contravenzione delle prescrizioni predette: Mentre non desisterà la cura del Magistrato di accudire con tutti i modi anche per via d' inquisizione a riscontrar la dovuta obbedienza, ed a punire con le meritate pene li trasgressori.

La presente sarà fatta stampare, e trasmessa alla Pubblica Rappresentanza di Padova, perchè la faccia pubblicare, ed affiggere nel Bue ad intelligenza d' ognuno; e consegnare alli Priori, e Presidenti degli accennati Collegj, facendola repubblicare in ogn' Anno alla riapperta de' Studj, e stare affissa continuamente, onde riportar abbia la sua inviolabile esecuzione.

( Angelo Contarini Proc. Riformator.

( Bernardo Nani Riformator.

( Francesco Morosini 2.° Cav. Proc. Rifor.

*Gio: Girolamo Zuccato Segr.*

1760.

Digitized by Google

# 1760. *Primo Ottobre.*

QUantunque mature, e provide ſieno le pubbliche Leggi, che ſtabiliſcono ſalutari metodi di diſciplina, di utilità, e di decoro nello Studio di Padova, per conſervare nel ſuo antico ſplendore quella celebre Univerſità, & agevolare l' uſo degli Erudimenti a comune benefizio, è occorſo nullaoſtante di tempo, in tempo, o per accidentale combinazione, o per arbitrj gradatamente introdotti, di doverſi nuovamente provedere alla ſalvezza dei Privilegj contenuti negli approvati Statuti, o a ravivare la eſecuzione delle Leggi ſteſſe, o ad aſſodare ſempre più la dovuta moderazione, e contegno a Profeſſori, e Scolari reſpettivamente competente, anche con nuove grazioſe diſpoſizioni.

Quindi penetrato giuſtamente il Magiſtrato Noſtro da varie relazioni intorno ad alcuni correnti abuſi, ed interpretazioni contrarie ſempre all' oggetto principale delle Pubbliche intenzioni, e dato a ciò ſerio rifleſſo, preſe cura con la naturale facoltà Sua impartitagli da moltiplici Decreti dell' Eccellentiſſimo Senato, di adattare ai biſogni preſenti li più opportuni regolamenti, e dichiarazioni; uſando anche in tal caſo di quei ſteſſi modi, e di autorità, e di benefica avvertenza inſieme, che furono praticati parimenti ne' tempi anteriori.

Per tutto ciò gl' Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi Signori Riformatori dello Studio di Padova, con eguale impegno di zelo a quello già paleſato in tutte le occaſioni da' Predeceſſori loro, previo peſato eſame devengono alla preſente Terminazione, e comandano quanto ſegue.

I. Sta-

I. Stabilito dunque dal Decreto 23. Agosto 1640., che il Collegio Veneto tanto dei Leggisti, che degli Artisti, sia composto di otto Pubblici Professori, quattro Primarj, e quattro Concorrenti di secondo luogo, a riserva di una qualche speziale disposizione posteriormente fatta per abolizione successa di alcuno di detti secondi Luoghi, e per l' altro Decreto 20. Settembre 1650. provedutosi poi, che in absenza di alcuno di essi all' Esame de' Laureandi intervenir debba quel Professore descritto immediatemente dopo le dette Cattedre, dovrà una tal pratica essere inalterabilmente osservata.

II. Ma correndo poi alterazione nella interpretazione de' Statuti, quanto all' Intervento nel detto Collegio del Protettore, e Comprotettore della Nazione Allemana per l' Esame de' Laureandi Allemani, per togliere in ciò ogni equivoco, si dichiara, che qualora il Protettore sia uno de' Professori del Corpo degli otto accennati, debba l' Intervento suo supplire alle due rispettive Figure, e di Professore componente il Collegio, e di Protettore della Nazione suddetta, nè possa mai il Comprotettore in tal caso intervenirvi, se non absente il Protettore, oppure se il Comprotettore istesso non sia esso parimenti del Corpo degli otto.

III. Si dichiara in oltre, che se il Comprotettore fosse uno dei Componenti, o supplenti il Collegio, ed il Protettore non lo fosse, debba ciò nonostante per li Laureandi Allemani intervenire il Protettore, e fungere l' uffizio di tal Carico: annullandosi perciò, come se fatta non fosse, qualunque particolare disposizione del Magistrato, contraria alli presenti stabilimenti, ed inibendosi consequentemente alla persona, cui spetta, di

non

non ricevere li depoſiti de' Laureandi Allemani, fuorchè per otto Sportule, a riſerva che al caſo, che il Protettore, ed in ſua abſenza il Comprotettore non foſſero del Corpo del Collegio, come ſopra.

IV. Le Ballottazioni nell' Eſame de' Laureandi tutti nel Collegio Veneto de' Leggiſti, dovranno intenderſi ſpiegate, come lodevolmente ſi oſſerva dagli Artiſti; cioè la metà de' Voti farà effetto, che il Laureando ſia reprobato; la pluralità de' Voti favorenti darà il prò Majori; e li due Terzi in favore dichiarirà il Nemine penitus.

V. Provedutoſi pure con la Terminazione 11. Maggio ſcaduto alle condizioni de' Dottorati nel Collegio predetto, e fattoſi indi rifleſſo ſopra la neceſſità di una qualche dichiarazione, reſta preſcritto, che ſalvi li Privilegj reſpettivamente conceſſi alla Nazione Allemana, agli Oltramontani, Greci, Dalmati, & agli Eſteri di ogni Nazione, e ſalva la conſuetudine derivante dalla Terminazione 6. Decembre 1721. di abbonarſi a' Laureandi anco la Naſcita del Padre in Stato Eſtero, ſiano queſti promoſſi alla Laurea Dottorale nel Collegio Veneto con l' eſperimento della recita, e prova del Dottorato innazi il ſolo Promotore della Laurea.

VI. Quelli poi, etiam Scolari, Sudditi, che per ragion della loro povertà, previo l' aſſenſo del Magiſtrato Noſtro ſi produceſſero al detto Collegio, per conſeguire il Dottorato Titulo paupertatis, s' intendano eſſi tutti ſoggetti all' eſperimento della recita, al tentativo, alla prova, & indi all' Eſame del Dottorato giuſta l' accennata Terminazione 11. Maggio, ſempre intendendoſi, che ſieno eſaminati da tre Profeſſori del Collegio, col metodo fin ora praticato.

VII.

Digitized by Google

VII. Semprechè ſucceda di dover promoverſi al Dottorato gratis nel Collegio Sacro alcun Padovano, e Territoriale, per particolar Lettera ottenuta dal Magiſtrato, dovrà eſſer eſaminato da tre Arguenti con tre Argomenti per cadauno, prontamente obbedendoſi gli Ordini del Magiſtrato ſteſſo, quantunque il Laureando foſſe ſolo a promoverſi, onde egli non riſenta aggravj dal differimento; ſotto pena a Profeſſori, e Collegiati, che non interveniſſero per comporre il numero Statutario, di perdere la Sportula del primo Dottorato con Depoſito, da eſſere applicata a benefizio della Caſſa Dottorati; incaricandoſi, chi ſpetta, di farne prontamente il contamento, e giro nella Caſſa medeſima.

VIII. Nella Caſſa ſteſſa dovrà pur paſſare la Sportula di quelli Profeſſori, che non interveniſſero a cadauna Funzione di qualunque Dottorato, cioè recita, prova, e Dottorato, qualora non produceſſero fede di Malatia, o non foſſero in Pubblico ſervizio; alla eſecuzione di che reſtano incaricati li due reſpettivi Caſſieri delle Univerſità.

IX. Eſſendo egualmente di neceſſaria Providenza ſtabilire cautele, onde al caſo dei Dottorati ſia imparziale in ogni modo, e retto il giudizio, reſta proibito, che quel Profeſſore, che in figura di Maeſtro privato preſentaſſe alcun Scolaro alla Laurea, non poſsa il detto Profeſsore intervenire alla recita generale del Laureando, nè entrare con Voto al di lui Dottorato nel Sacro Collegio, ſalvo per altro al detto Profeſsore il benefizio del di lui turno al primo caſo.

X. Lo ſteſſo metodo dovrà pure intenderſi eſequito nel Collegio Veneto: riconfermandoſi, che abbia ad eſſere inal-

Digitized by Google

inalterabile la disciplina, e l' osservanza de' salutari Ordini da' Precessori nostri prescritti con Lettere 25. Novembre 1687., e 25. Febraro 1733. di estrarre a sorte tanto li due Promotori della recita, quanto il Promotore di Laurea nell' uno, e nell' altro dei detti Collegj.

XI. Penetrato quindi il Magistrato con giusto senso dal disordine, che corre nelle Conclusioni stabilite da' Statuti a quei soggetti, che desiderano l' aggregazione al Sacro Collegio; e volendosi, che queste procedano con quel regolare metodo, che più sia di onore, e di lustro al Collegio medesimo, si commette a rimozione di ogni abuso, che d' ora innanzi al momento stesso, in cui dovrà tenersi la Conclusione, debba il Presidente pro tempore, sia dei Leggisti, o degli Artisti, far scrivere ipso facto dal Cancelliere in separate schedule il nome di cadauno dei Professori intervenuti, (che tutti però dovranno immancabilmente intervenire,) e le dette schedule pubblicamente porre in un' Urna, da cui estraersi a sorte dal Presidente medesimo li tre Pubblici Professori, che con tre separati Argomenti per cadauno, dovranno immediatamente argomentare contro li Capi della Conclusione pro posta, e pubblicata secondo il solito.

XII. Eccettuandosi li quattro Primarj Professori per dignità del loro grado dal Carico delle dette argomentazioni, non dovrà perciò il nome loro essere posto nell' Urna: ma perchè sia glorioso maggiormente l' azione dell' Aggregrando, ed apparisca ad onor suo la di lui abilità, sia bensì lecito, e libero ad ogn' uno d' opporsi ai capi della Conclusione, ed argomentarvi contra.

XIII. Per dignità pure della Funzione dovrà il Presidente pro tempore in tal caso sedere nel primo luogo assegnato alli Pubblici Professori. XIV.

XIV. Resta espressamente proibito, e sotto le pene dalle Leggi comminate a cadaun Pubblico Professore, e non Professore l' insegnare privatamente l' Istituta, che dovrà leggersi tutta intiera annualmente nel giro dell' Anno Litterario dalli soli tre Professori Istitutisti, li quali, se per avventura non potranno supplire con le pubbliche, avranno a supplire con le private Lezioni, tal che si ottenghi l' effetto delle pubbliche intenzioni nell' importante proposito.

XV. Similmente sia inibito a cadaun Professore di leggere, ed insegnare la materia attinente al dovere degli altri Professori.

XVI. Tutti li Pubblici Professori dovranno ascendere alla Cattedra ne' giorni respettivamente stabiliti nell' annuo Diario, e trattenervisi il tempo prescritto dalle ordinazioni del Magistrato in Lettere 12. Novembre 1682. senza difetto alcuno, in pena della sospensione dello stipendio.

XVII. Le materie dovranno trattarsi pubblicamente da Professori, come prescrivono li Decreti 27. Ottobre 1759. e 7. Novembre 1592. ed osservarsi poi esattamente, & indefessamente gli altri Decreti 21. Marzo 1665. e 25. Gennaro 1673. quanto al debito delle lezioni private, che considerate sempre di principale benefizio, e base al vero erudimento della Scolaresca, è risoluta volontà nostra sieno immancabilmente adempite da ogni uno: siccome pure sarà impegno del Magistrato sopra materia così importante, tenere le più diligenti perquisizioni, onde scuoprirne li defettivi.

XVIII. Or poichè nel solo tempo Litterario non possono sempre consumarsi le lezioni sopra le materie, ed oltre a ciò si trattengono Scolari allo Studio, anche dopo chiu-

chiuſe le pubbliche Lezioni, per profittare delle private; ſi ravvivano le Leggi in propoſito della permanenza in Padova di tutti li pubblici Profeſſori, tanto Leggiſti, (a) quanto Artiſti niuno eccettuato, commettendoſi che ſenza previa, ed eſpreſſa licenza per Lettere del Magiſtrato Noſtro non poſſa alcuno dei Profeſſori ſteſſi partire dalla Città di Padova, onde abbiano in ogni tempo, come vuole ogni convenienza, ad adempire alli proprj doverj ſotto le pene dalle Leggi comminate.

XIX. Dandoſi indi rifleſſo alle colluſioni nel ritraerſi le Fedi di Terzaria, nel che ebbe il Magiſtrato a traſpirare il diſordine, e volendoſi tolto ogni arbitrio contrario al ſentimento delle Leggi, per riſcontrare più adattatamente la effettiva eſiſtenza dello Scolaro, e l' aſſiduità ſua allo Studio, ſi delibera, che abbia eſſo ad ottenere fede di eſſere intervenuto, oltrechè alle Lezioni pubbliche, (b) come ſi pratica, anche alle Lezioni private.

XX. A queſte lezioni private però potrà lo Scolare intervenire, ove più gli ſarà a grado di eſercitarſi nelle ſcienze: (c) ed in tal caſo potrà la fede dell' iſteſſe Lezioni private eſſere rilaſciata da qualunque Profeſſore Publico, ſia Legiſta, o Artiſta, alla di cui privata Scuola di Terzaria in Terzaria, foſſe lo Scolaro intervenuto: la qual fede poi col metodo delle altre ordinarie dovrà eſſere preſentata al reſpettivo Preſidente per regiſtrarſi nel ſolito Libro, ed accreditare il nome dello Scolarb

an-

(a) *Vedi in queſto Lettere declaratorie de' dì 14. Marzo, e 9. Maggio 1761.*

(b) *Vedi in queſto Terminazione primo Giugno 1761. Cap. XVII.*

(c) *Vedi in queſto nella Terminazione ſuddetta Cap. XVI.*

anche di un tale requisito al tempo del suo Dottorato; e senza di che non potrà abilitarsi al Dottorato medesimo, con obbligo al Ministro cui spetta, di non rilasciare attestato, che alcun Scolaro abbia adempito alle condizioni del Quadriennio, se non vi sia ancor quella di sopra nuovamente ingionta, quanto alle private Lezioni: alla qual condizione si obbligano pure li Scolari, che già hanno intrapreso il loro Quadriennio per quel solo restante tempo, che loro respettivamente manca a consumare il stabilito corso de' Studj

XXI. Perchè però sia immancabilmente osservato ciò che si prescrive, dovrà il Ministro medesimo, cui spetta, cominciare nuovo Libro, in cui apparisca chiaramente e distintamente col confronto delle Fedi la esecuzione prestata alle cose ordinate, consignando di sei in sei Mesi alli Presidenti del Collegio pro tempore, e de' Legisti, e degli Artisti, per quanto è di respettiva loro Mansione, il Libro medesimo, e Filze, per gli opportuni confronti, ed osservazioni, delle quali essi Presidenti dovranno separatamente rendere conto al Magistrato di volta in volta, distinguendo gli arbitrj, che per avventura fossero corsi nel proposito; a di cui miglior fine non lascierà il Magistrato l'uso delle più attente perquisizioni, onde rilevare li difetti.

XXII. Intollerabile pure, e gravoso alla Cassa Pubblica rendendosi il metodo di matricolarsi un non indifferente numero di Persone, che si presentano con delusione, non per volontà di trattenersi allo Studio, ma per solo venale appetito di conseguire il Zecchino, che per graziosa disposizione resta accordato a legittimi Matricolati ogn' anno, provedendo il Magistrato a tale abuso, deli-

be-

bera, che per l' avvenire rilaſciandoſi a cadaun Scolaro il ſolo Matricolone, dentro però il ſolo tempo dei 10. Decembre, e non più, come fu fiſſato con Lettere Noſtre 23. Settembre ſcorſo, ſia trattenuta la Bolletta per il contamento dell' Annuale Zecchino, perchè terminato che ſia il Quadriennio, previa fede di averlo compito, abbia lo Scolaro ad eſigere la intiera Summa dei quattro Zecchini, ed anche cinque conſumandovi nello Studio un quinquennio, come ripartitamente doveva riſcuotere negli antecedenti Anni: dovendoſi perciò computare alli Scolari degli Anni ſcorſi la Summa, che aveſſero già conſeguita.

XXIII. Da tal legge s' intenderanno per altro eſcluſi li Scolari della Nazione Allemana, gli Oltramontani, Greci, Dalmati, ed Eſteri di ogni altra Nazione, li quali dovranno in queſta, ed in ogni altra parte godere de' loro Privilegi, ſecondo la pratica ſin ora corſa.

XXIV. Quanto alli Scolari poi, (*a*) che ſi eſercitano nella Teologia, e Chirurgia, e non ſono ſoggetti al Quadriennio, queſti, previa un' autentica prova da verificarſi dal Cancelliere Artiſta di eſſerſi trattenuti in Padova allo Studio per Anni due almeno, e di eſſere ſtati Matricolati dentro il tempo preſcritto, dovranno conſeguire per cadauno Zecchini due per una volta tanto, non intendendoſi giuſta le Leggi compreſi in tal beneſizio li Padovani, e Territoriali.

XXV. Per animare in tanto ſempre più li Scolari a concorrere allo Studio, & in eſſo oſſervare le pratiche di buona diſciplina, volendoſi dal Magiſtrato impartire



(a) *Vedi in queſto Terminazione primo Giugno 1761. Cap. XVIII. e XIX.*

Digitized by Google

240



una qualche grazioſa conceſſione a loro vantaggio, determina, che in ciaſcun Anno il giorno di S. Tommaſo Appoſtolo ſieno poſti in due Urne li nomi di tutti li Scolari, che precedentemente Matricolati, vorranno darſi in nota, in una cioè il nome de' Scolari Leggiſti, nell' altra quello degli Artiſti, ed all' ora di Terza nelle reſpettive Scuole delle dette due Univerſità dalli Pro-Rettori, e Sindici reſpettivi ſieno eſtratti a ſorte tre Scolari per cadauna Univerſità, li quali ſupplito che abbiano al Quadriennio, s' intenderanno eſenti dal Depoſito alla occaſione del loro Dottorato in Legge, ed in Filoſofia, e Medicina, a riſſerva delle ſpeſe ſpettanti ai Miniſtri; e ſieno perciò di Anno in Anno regiſtrati da' competenti Cancellieri li Nomi eſtratti, perchè ſerva un tal lume di fondamento allo Scolaro per godere l' effetto della Grazia ſortita a favor ſuo.

XXVI. Riconoſciuto in fine per la eſperienza degli Anni decorſi evidentemente inutile, che li Pubblici Profeſſori aſcendano alla Cattedra preventivamente alla Comparſa de' Scolari allo Studio, fu ſtabilito con Lettere noſtre 14., e 23. Settembre ſcaduto, che abbia per tal ragione a differirſi l' incominciamento delle Pubbliche Lezioni al primo di Decembre con le condizioni nelle Lettere medeſime eſpreſſe, e che le due Prolusioni ſi effettuino nelli due proſſimi antecedenti giorni a quello di S. Caterina.

XXVII. Queſto metodo ſi riconferma preſentemente, e nello ſteſſo tempo ſi richiamano ad oſſervanza le altre ordinazioni del Magiſtrato contenute in Lettere 31. Ottobre, e 12. Novembre 1682., che vietano a' Profeſſori medeſimi di complimentarſi tra loro, portandoſi ad udi-

Digitized by Google

udire le Lezioni dei Colleghi, e mancando conseguentemente con tale pretesto alle proprie con pregiudizio della Gioventù volonterosa di sodamente erudirsi.

XXVIII. Delle quali su indicate deliberazioni tutte volendosi la più esatta immancabile esecuzione, ordiniamo alli Cancellieri dello Studio di dover riferire pontualmente, ed ogn' uno indistintamente delle due Università, di tre in tre Mesi con separata relazione per scritto diretta al Magistrato Nostro, quale siasi di tempo in tempo l' adempimento prestato, e quali le trasgressioni, o li disordini, che per avventura s' introducessero contro le providenze nella presente Terminazione stabilite, riservandosi il Magistrato di devenire agli ulteriori compensi, e castighi, secondo la qualità degli arbitrj, e delle cose, che saranno successivamente rilevate: ben promettendoci, che li Pubblici Professori per naturale loro instituto di onore con esemplare obbedienza, faranno a proprio Carico di assodare tanto più anche nella prediletta Scolaresca la dovuta rassegnazione, ed osservanza.

E la presente stampata che sia, sarà trasmessa alla Pubblica Rappresentanza di Padova, perchè faccia pubblicarla, ed affiggerla nel Bue ad universale intelligenza, restando nel miglior modo raccomandata alla zelante vigilanza de' N. N. H. H. Rappresentanti pro tempore, in unione all' altre emanate pubbliche Leggi, la esecuzione anche di questa Terminazione, che abbraccia oggetti egualmente importanti di disciplina, di utilità, e di decoro dello Studio.

( Angelo Contarini Proc. Riformator.
( Bernardo Nani Riformator.
( Francesco Morosini 2. Cav. Proc. Riformator.
Giacomo Zuccato Segr.

*Illuſtriſs., ed Eccell. Sig. Sig. Col.mo*

PEr provedere all' incoveniente, che corre con danno dell' educazione de' Collegiali di codeſto Collegio Greco di S. Giovanni, devenne il Magiſtrato alla Terminazione in data di queſto giorno, che all' E. V. ſi accompagna in copia. Perchè queſta abbia l' effetto ſuo di buono, e quieto incamminamento, e progreſſo la raccomandiamo al prudente zelo di V. E., e le auguriamo ogni compita felicità.

Dat. li 2. Gennaro 1760. M. V.

( LI RIFORMATORI DELLO STUDIO DI PADOVA.

1760.

Digitized by Google

# 1760. 2. *Gennaro M. V.*

SUl rifleſſo, che il Collegio Greco di S. Gio: in Padova manca di Maeſtro, ch' eſerciti quegli Alunni negli Studj, e nella coltura delle ſcienze, per le quali approffittare a ſe medeſimi utili cognizioni, e nello ſteſſo tempo occupandoli in lodevoli giornaliere azioni toglierli da quell' ozio, che li ſeduce ad un diſapprovabile contegno frequentemente rilevato in alcuni, e corretto dagl' Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori Riformatori dello Studio di Padova col provido oggetto di promuovere ſempre più quel benefizio agli Alunni Greci medeſimi, cui è diretta la pia intenzione del Teſtatore nell' iſtituzione di eſſo Collegio, deliberano con l' autorità loro, che ſalvi li Privilegj conceſſi alla Nazione Greca, li ſoli Collegiali tutti pro tempore eletti al benefizio del detto Collegio, debbano portarſi alle pubbliche e private lezioni, che ſi fanno da' Pubblici Profeſſori durante l' aperta dello Studio, per aſſicurarſi di che, immancabilmente ordinano pure, che in avvenire al caſo del lievo della Bolletta di cadaun Alunno enunciato per gli ſtipendj ſuoi, oltre la ſolita ordinaria fede del Preſidente del detto Collegio che deve atteſtare l' eſiſtenza dell' Alunno in Padova, abbia ognuno degli Alunni ſteſſi a produrre le Fedi di ſua Terzaria di pubblica e privata lezione, ſenza il qual requiſito ſia ſoſpeſo al diffettivo il competente ſtipendio. A queſto dovere s' intenderà obbligato ogni Alunno del detto Collegio ſino a che godrà in eſſo l' aſſegnato benefizio, non intendendoſi con ciò derogare

ad ogni altro Privilegio di cui è capace, come ogn' altro della Nazione Greca.

E la presente sarà trasmessa al N. H. Pubblico Rappresentante di Padova, perchè ne faccia avvertito il Presidente del Collegio predetto, ed altri, a' quali spetta l' esecuzione, e sia parimenti resa nota a' Collegiali medesimi per la respettiva osservanza, ed obbedienza, onde ottenersi il provido oggetto, cui tende.

( ANGELO CONTARINI PROC. RIFORMATOR.

( BERNARDO NANI RIFORMATOR.

( FRANCESCO MOROSINI 2.° CAV. PROC. RIFOR.

*Giacomo Zuccato Segr.*

*Ill.*

Digitized by Google

*Illuſtriſs., ed Eccell. Sig. Sig. Col.mo*

IN venerazione delle proſſime ſacre giornate, reſtando per i metodi ſoliti chiuſo lo Studio, come indicano li giornali a ſtampa onde laſciare a Pubblici Profeſſori egualmente che a' Scolari tutto il tempo per occuparſi nel culto di Dio Signore, viene da ciò opportuno il momento perchè il Magiſtrato Noſtro dichiari la propria permiſſione a cadaun Pubblico Profeſſore di allontanarſi anche ſe occorre da coſtì, e trattenerſi altrove ove ſia chiamato da affari, o da altre particolari ragioni, e motivi quattro, o cinque giorni ſenza che gli ſia imputato a diffetto. Lo ſteſſo indulto ſi preſcrive pur in ogni altro tempo che ſia chiuſo lo Studio medeſimo, e li Publici Profeſſori perciò dovranno ricercare a Noi la licenza comandata dalle Leggi riaſſunte nella Terminazione primo Ottobre dell'anno ſcorſo, ſoltanto che, o ſia loro duopo un maggior periodo di giorni, o ſia loro neceſſario di aſſentarſi dalla Cattedra nei giorni aperti alle pubbliche Lezioni, ed all' eſercizio delle Scuole.

V. E. vorrà dunque compiacerſi di rendere nota la preſente condiſcendenza Noſtra; e le auguriamo compite felicità.

Dat. li 14. Marzo 1761.

(Li Riformatori dello Studio di Padova.

746



# 1761. 2. *Maggio in Pregadi.*

OMMISSIS.

ORa cadendo il rifleſſo all' opportuno modo di provedere al difetto della Scolareſca, che in iſcarſo numero annualmente concorre, reca ſorpreſa, che iſtituito lo Studio in Padova colle ſcienze, ed arti più colte ed eſercitate, e dalla Pubblica Munificenza protetto, e floridamente mantenuto a comune vantaggio de' Sudditi, onde poſſino approfittare degli erudimenti, e cognizioni convenienti, e neceſſarie al loro ſtato, ſcarſeggi ciò null' oſtante il numero de' concorrenti, o non curanti di fornirſi de' requiſiti indiſpenſabili per eſercitar impieghi, e profeſſioni, o contumaci pur anche per portarſi in altre eſtere Univerſità a conſeguirli contro le Leggi pubbliche, in più tempi promulgate, e riaſſunte nelle deliberazioni 10. Marzo 1718., e 13. Gennaro 1723.

Per iſradicare un così deteſtabile abuſo ſi richiamano prima dall' autorità del Senato all' eſatta, e puntuale oſſervanza gli accennati Decreti inibitivi a qualunque Suddito di trasferirſi agli Studj per ricevere la Laurea Dottorale, fuorchè in quello di Padova, ſotto le pene ſeveramente cominate, e ſotto le già promulgate pene ſi rinnova quindi il divieto, che alcuno ſenza eſſere inſignito del Dottorato ſteſſo conſeguito in Padova poſſa in avvenire in alcun tempo mai godere alcuna prerogativa, privilegio, benefizio, e dignità tanto Laica, che Eccleſiaſtica, che de jure ſi compete a' Laureati, nè meno poſ-

Digitized by Google

sa impiegarsi nel Foro, nè essere ammesso nei Collegj delle Città suddite, nè ricevuto per Vicario, Giudice, ed Assessore ad alcun Magistrato, o Reggimenti, giusta la Massima espressa nell' antedette deliberazioni 1458. 22. Settembre, 1640. 23. Agosto, e 1703. 24. Novembre: Massime per quanto riguarda agli Assessori, spiegata parimenti nel 1664. 22. Gennaro, e 1722. 27. Novembre dalla Prudenza del Consiglio de' Dieci, poichè tendente a produrre negli uffizj, e carichi soggetti della migliore abilità, e virtù per sostenerli.

Lo stesso, che qui si delibera, e si riconferma per gl' impieghi legali, dovrà stessamente intendersi dichiarito, e comandato per quelli, che si esercitano nelle professioni importanti della Medicina, e Chirurgia, comprese egualmente nell' indicate deliberazioni, cosicchè niuno mai possa esercitare le dette Professioni, nè essere condotto in qualunque Città, Terre, e luoghi dello Stato, senza il Dottorato conseguito in Padova se Medico, o senza l' approvazione, o licenziamento latino, oppure vulgari sermone, se Chirurgo; restando con ciò tolto agli Uffizj di Sanità l' abuso di rilasciar licenze contrarie alla pubblica volontà in materia sì rilevante, a di cui riguardo indefessa la diligente cura del Magistrato alla Sanità fu già gradito testimonio del di lui impegno anche la provida Terminazione 1723. 26. Gennaro.

Tutto ciò pertanto si rimette in Copia a' Pubblici Rappresentanti nostri oltre Mare, Terra Ferma, e Dogado, perchè estendano relativi Praclama a chiara universale intelligenza, ed immancabile esecuzione, salvi li privilegj a Sudditi respettivamente concessi quanto al Quadriennio; lo si demanda parimenti a lume del Magistrato alla Sa-

ni-

nità per uniformare li zelanti benemeriti ordini ſuoi nel propoſito, ed al Magiſtrato de' Conſervadori alle Leggi a regola di ſue direzioni, onde per quanto ſpetta all' iſpezione ſua in queſta Dominante ſia tolto per l' avvenire il diſordine invalſo nella Profeſſione del Foro, riconfermandoſi in fine al Magiſtrato de' Riformatori dello Studio quelle Commiſſioni, che altre volte furono ad eſſo demandate, ed eccitandoſi l' impegno ſuo ad inquirire, e correggere le traſgreſſioni giuſt' alla facoltà datagli con li citati anteriori Decreti.

Il Collegio de' Medici poi di queſta Città, che da antico tempo gode per ſpezioſo Privilegio la facoltà di conferire la Laurea Dottorale ad un limitato numero di otto perſone, dovrà della facoltà ſteſſa uſare per ſoli Laureandi in Medicina, come è proprio e conveniente al Collegio medeſimo, e ſarà cura del Magiſtrato de' Riformatori di riconoſcere come procedi in pratica l' uſo della diſpenſa di tali Dottorati, non ſolo perciò che viene preſcritto dal Decreto 1655. 18. Agoſto, ma ſopra ogni altro articolo, che riguarda altre pubbliche deliberazioni nel propoſito, ficchè ſalvi li Privilegj del detto Collegio, ſia proveduto con preciſa Terminazione in modo per cui corretti gli arbitrj per avventura introdotti, non abbia a derivarne pregiudizio alcuno all' Univerſità di Padova.

Ma per aſſicurare in fine, che tutte tali mature diſpoſizioni ottengano il principale effetto diviſato dalla paterna pubblica providenza di rendere cioè migliore ſempre la coltura, ed il buon ſucceſſo dell' accreditato Studio a profitto, ed opportuno comodo de' Sudditi, reſta fermamente ſtabilito, che dovendo li Studenti, ſalvi li

pri-

Digitized by Google

privilegiati consumare in Padova almeno un Quadriennio di corso Litterario, ed ottenere le dodeci Fedi di Terzaria per essere abilitati alla Laurea, non possa alcuno mai essere dispensato da qualunque Fede di Terzarie se non con li cinque sesti del Collegio Nostro, e di questo Consiglio, e sempre con ballottarsi sola la Parte, che fosse per essere proposta, previe l' informazioni dei Riformatori predetti, e la lettura del presente Articolo. Alla qual condizione e rigore s' intendano egualmente soggette le dispense dal Dottorato, e stessamente l' abbonazione della Laurea conseguita in Estere Università per chiunque volesse esercitarsi nelle Professioni, ed Uffizj di Legge, e di Medicina, e di Chirurgia, affinchè si rinnovi in tutti li casi la costanza delle pubbliche Massime, che nel mantenere con floridezza quella Università, si contemplano congiunti al comune interesse de' Sudditi essenziali riguardi insieme di pubblica utilità, e servizio.

*Al-*

Digitized by Google

## *Alli Proveditori di Mar in Dalmazia, e Palma, al Podestà, e Capitanio d' Istria, ed alli Rettori Principali della T. F., e del Dogado, e loro Successori.*

COstante volontà pubblica essendo per le già emanate anteriori providenze, che li Sudditi Nostri non si trasferiscono in alieni Studj per conseguire la Laurea Dottorale, e che alcuno non possa impiegarsi negli Uffizj e carichi legali, ed esercitare le Professioni del Foro, della Medicina, e Chirurgia senza essere insignito del Dottorato, e rispettivo licenziamento, ed approvazione nello Studio di Padova dalla Pubblica Munificenza protetto, e mantenuto di tutte le più colte scienze, e dottrine, principalmente a comodo e profitto universale de' Sudditi medesimi, si unisce copia a lume di Vostra Rappresentanza, ciò che dall' autorità del Senato viene a stabilirsi, richiamando ad inviolabile esecuzione le precedenti Leggi in più tempi in proposito promulgate.

Il zelo vostro pertanto dessumendo dall' unita deliberazione di questo giorno, di cui dovrà seguirne li convenienti registri a lume de' Successori, quale sia la pubblica Massima, estenderà prontamente un distinto Proclama contenente le cose prescritte nei precisi termini della deliberazione medesima, facendolo pubblicare, ed affiggere in cadaun luogo alla vostra Giurisdizione soggetto; Onde

de in qualunque tempo, e da chiunque non abbia mai a professarsi ignoranza, ed ognuno presti la dovuta Venerazione, ed obbedienza alle pubbliche risolute prescrizioni. Dell' esecuzione renderete piena col solito di vostra diligenza alli Riformatori Nostri dello Studio l' avviso.

## *Al Capitanio, e V. Podestà di Padova s' aggiungerà.*

E Come l' uso dell' Armi severamente inibito genera sconcerto alla disciplina della Scolaresca, e dello Studio medesimo, ed aliena li Giovani a concorrervi, e profittare; vi si commette d' usare della più rigida avvertenza, perchè con la correzione, e castigo dei contumaci sia tolto in ogni modo un così detestabile abuso, e sieno esattamente anche in tal parte obbedite le pubbliche Leggi. E delle presenti sia data Copia alli Riformatori predetti, a' quali si ripette quel giusto grado, che si conviene alle zelanti loro applicazioni per mantenere giusto alli pubblici oggetti l'antico suo decoro, e cogliere il vero frutto, che si attende da quella prediletta Università.

*III.*

Digitized by Google

752



*Illuſtriſs., ed Eccell. Sig. Sig. Col.mo*

SI è ſtabilito con Lettere Noſtre 14. Marzo ſcaduto, che nei ſoliti tempi, ne' quali per ordinario metodo è chiuſo lo Studio, poſſano li Pubblici Profeſſori portarſi altrove, e trattenerviſi per cinque giorni ſenza chiederne preventiva permiſſione del Magiſtrato come ſono tenuti di fare. Or riflettendoſi che li Pubblici Profeſſori di Medicina, e Chirurgia per una qualche premuroſa eſigenza poſſono eſſere chiamati ad accorrere con pronta ſollecitudine, ſi determina però che a neceſſario ſoccorſo di Perſone inferme a benefizio de' quali foſſero ricercati, ſia loro permeſſo di allontanarſi da coſtì quantunque aperto lo Studio, previa participazione alla Pubblica Rappreſentanza, con merito preſentemente da V. E. ſoſtenuta. In queſto caſo dunque avviſandoſi dall' E. V., e da Succeſſori ſuoi al Magiſtrato Noſtro la partenza di quello trà gl' indicati Pubblici Profeſſori di Medicina, e Chirurgia, che foſſe per eſſere chieſto, dovrà dipendere poſcia dagli aſſenſi del Magiſtrato quanto al tempo di ſua permanenza, che verrà accordata nelle miſure proporzionate benſì all' eſigenze de' ricorrenti, ma convenienti inſieme al rifleſſo di non privare la Scolareſca dei neceſſarj mezzi iſtituiti a profitto ſuo.

L'E. V. pertanto ſi compiacerà ordinare le note ove occorrono a lume, e direzione nel propoſito, e le auguriamo compite felicità.

Dat. li 9. Maggio 1761.

( LI RIFORMATORI DELLO STUDIO DI PADOVA.

*III.*

Digitized by Google

*Illuſtriſs., ed Eccell. Sig. Sig. Col.mo*

DOpo li più eſatti eſami devenne il Magiſtrato all' eſteſa della Terminazione, che ſotto la data Primo Giugno corrente fu ſtampata, e di cui ne accompagnamo all' E. V. ſeicento eſemplari a Libretto, e cento circa a Foglio volante. Eſſa è relativa, e dipendente dal riſpettabile Decreto dell' Eccellentiſſimo Senato 2. Maggio ſcaduto, e contiene tutte quelle ordinazioni di diſciplina e di mettodo, che convengono all' oggetto, cui ſono dirette le Pubbliche provide intenzioni, e che abbiamo trovate migliori al regolato ordine di codeſto Studio, al conveniente comodo dei Profeſſori, al vero profitto de' Scolari, ed al contegno de' Miniſtri.

A V. E. dunque la raccomandiamo, perchè Ella ſi dia il merito di promoverne la prima eſecuzione diffondendola: ma principalmente chiamando a ſe li Preſidenti, Pubblici Profeſſori, e li Pro-Rettori, e Sindici, faccia loro coſtare la Pubblica fiducia, che eſatta debba eſſerne, ed immancabile la dovuta oſſervanza: Et all' E. V. auguriamo compita felicità.

Dat. li 11. Giugno 1761.

( LI RIFORMATORI DELLO STUDIO DI PADOVA.

1761.

Digitized by Google

754



# 1761. *Primo Giugno.*

TRA le ſingolari teſtimonianze dalla Sovrana ſapienza donate in ogni tempo per rimarcare viſibilmente la Protezione ſua a favore degli Studj, che nella prediletta Univerſità di Padova ſi coltivano, e con adattate Providenze, e diſpoſizioni ſomminiſtrare a' Sudditi li più opportuni mezzi al loro ammaeſtramento, & animare agl' eſercizj più colti il genio, e le plauſibili applicazioni de' Studenti, diſtingueſi recentemente l' impegno coſtante, e l' invariabile pubblica cura nell' emanato Decreto 2. Maggio ſcorſo, con cui la maturità dell' Eccellentiſſimo Senato, preſa in rifleſſo la combinazione de' tempi rapporto alle ſcienze, che ſempre più univerſalmente fioriſcono, e confrontati li varj tenuti metodi nel trattarle con vera utilità, e maggior iſtruzione della Scolareſca, deliberò conſeguentemente quelle regolazioni, che nel riveribile Decreto medeſimo riſultano, dirette a mantenere nell' antico, e giuſtamente conſacrato ſuo luſtro, e fama la celebre Univerſità, a produrre li buoni effetti atteſi dalle litterarie iſtituzioni, & a ſomminiſtrare modo, perchè li Pubblici Profeſſori, che con onore ſono condotti a ſoſtenere le Cattedre, rendano noto il merito delle proprie cognizioni, e della ſoda loro Dottrina nelle riſpettive materie.

Or demandati eſſendo agl' Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſi Signori Riformatori dello Studio di Padova (come quelli alla di cui vigilanza, e direzione ſta appoggiata per pubblica volontà la diſciplina, & il generale gover-

no

Digitized by Google

no del riferito Studio, ) li molti particolari diviſamenti contenuti nel citato Decreto ; e preſtate dall' Eccellenze Loro le convenienti meditazioni , e li neceſſarj eſami , affine di conciliare con la dovuta eſecuzione delle coſe deliberate , tutto ciò parimenti , che riguardar poteva agli uſi ſtabiliti in forza delle anteriori Leggi , ſi ſono quindi determinati a raccogliere nella preſente le commeſſe regolazioni.

Con l' autorità dunque del Magiſtrato deliberano , & ordinano.

I. Maſſima preſa dall' Eccellentiſſimo Senato con l' accennato Decreto ſuo 2. Maggio eſſendo pertanto , che inſtituite ſieno alcune nuove Cattedre riputate neceſſarie alla migliore coltura , e perfezione de' Studenti , e di abolirſi alcune di quelle , la duplicazione delle quali inutile ſi riconobbe all' erudimento de' Scolari , reſta ſtabilito , che abbia ad effettuarſi l' abolizione ſteſſa fra Legiſti di due delle quattro Cattedre di Jus Canonico , due pure delle quattro di Jus Ceſareo , ed una delle due d' Iſtituta Civile : e fra gli Artiſti una delle due di Medicina Teorica ordinaria , una delle due di Pratica , ed una delle tre di Filoſofia ; abolizione che avrà a verificarſi , o al caſo di vacanza per morte del Profeſſore , come già avvenne della Medicina Pratica ; o per giubilazione ; oppure per ſoſtituzione di un qualche Profeſſore da una all' altra Cattedra , qualora le materie ſi trovaſſero relative , e bene adattate a' ſuoi Studj.

Quattro ſaranno poi le Cattedre eſecutivamente all' emanate deliberazioni da iſtituirſi nuovamente : il Jus Pubblico cioè , o ſia Jus delle Genti , e la Iſtituta Canonica nelli Legiſti ; e negli Artiſti una Cattedra con titolo *de*

*morbis mulierum*, *puerorum*, *& artificum*; l' altra *de Re Agraria*. Ma questa nuova istituzione avrà a succedere di tempo in tempo, e soltanto al caso, che si verifichi in uno degli additati modi la soppressione delle altre indicate Cattedre.

Anzi poichè devonsi disporre le cose in modo, che sia tolta affatto qualunque infruttuosa duplicazione delle Cattedre medesime, si delibera, che le due di primo, e secondo luogo di Logica, e Metafisica restino divise, e separate; una perchè tratti solamente le materie Metafisiche; l' altra quelle di Logica, a cui sia però congiunta l' Arte Critica; e così quelle di Filosofia ordinaria, & estraordinaria sieno in avvenire intitolate, Filosofia *de mane* la ordinaria; e la estraordinaria Filosofia *de sero*, e sieno da Professori Filosofi trattate disgiuntamente le materie; cosicchè gli argomenti dell' uno dei due assunti, non sieno dall' altro riproposti.

II. Dirette le pubbliche intenzioni a riordinare non solo senza superfluità lo Studio, ma a proporzionare con eguaglianza a' Professori tutti il carico loro, s' intenderanno tolte intieramente le denominazioni di ordinarie, & estraordinarie Cattedre; onde abbia ad essere comune il titolo a cadaun Professore con quelle distinzioni di grado solamente, che si convengono, sia per l' ingresso nelli Collegj Sacro, e Veneto, o sia per la precedenza del sedere, o ad altra preminenza, e prerogativa, quanto alle Cariche, e Ufficj competenti alle Cattedre principali, siccome in seguito sarà chiaramente espresso.

III. Tolte però con maturo consiglio le denominazioni di ordinarie, & estraordinarie Cattedre, viene parimenti ad alterarsi il metodo delle Lezioni, giacchè e-

gua-

Digitized by Google

guale a cadaun Profeſſore deve eſſere il carico delle medeſime giuſta il citato Decreto, con cui ſi ebbe rifleſſo di unire all' opportuno comodo de' Profeſſori per adempiere alle pubbliche, & alle private Lezioni, la ſicurezza inſieme, che immancabile abbiano li Scolari il neceſſario loro ammaeſtramento.

Al quale oggetto preſtate dal Magiſtrato le più ſerie meditazioni alla diſtribuzione del tempo, delle Scuole, e di ogn' altro eſercizio, ſi ſtudiò di conciliare poſſibilmente, che in ciaſcun giorno, ed in tutte le ore del giorno abbiano a trattarſi facoltà, e materie relative, ed inſervienti alli varj Studj, a' quali li Scolari con preferenza ſi voleſſero applicare.

Quindi nel Rotulo, che ſucceſſivamente ſarà nella preſente eſteſo per baſe, e norma dell' avvenire, indicate ſaranno le ore, le Scuole, e li generali titoli, che a cadauna Cattedra, ed alle materie competono, affinchè noto ſia a' Profeſſori il proprio dovere, ed a' Scolari la opportunità di lodevolmente occuparſi, e profittare a proprio vantaggio nelle ſcienze.

IV. Alternativa dunque dovendo eſſere per Pubblico comando la incombenza de' Profeſſori quanto alle Lezioni, & al metodo d' inſegnare; a maggior dichiarazione di un tale metodo ſi ſtabiliſce:

Che il primo giorno dell' aperta dello Studio cadaun Profeſſore nell' ora, e nella Scuola, (come ſopra ſi è detto,) ſarà nel Rotulo aſſegnata, debba aſcendere la Cattedra, ed ivi nel modo già praticato abbia a recitare la ſua Latina Lezione, verſando ſopra la propria facoltà durante lo ſpazio di tempo dalle Leggi preſcritto.

Il giorno ſeguente poi veſtito egualmente ogni Profeſ-



Digitized by Google

ſore di Toga, & Abito accomodato ſi porterà nella ſteſſa Scuola, & all' ora medeſima tratterà dal Tavolino ſopra la Lezione recitata dalla Cattedra nell' antecedente giorno, ſicchè ritenuta bensì la ſoſtanza della materia, ſieno più chiare, ed eſteſe le iſtruzioni, che per il giro di un' ora intiera dovranno farſi a Scolari: alli quali ſia pur anche permeſſo ricercare alcuna maggiore ſpiegazione ſopra un qualche dubbio, che loro poteſſe naſcere nella intelligenza dell' iſtruzioni medeſime, onde per ogni modo rieſcano adattate ad una facile, e comoda comprenſione della Scolareſca, e realmente proficue ſieno al neceſſario ſuo erudimento.

Così dovrà ſuccedere di giorno in giorno alternativamente ſino alla chiuſa dello Studio, che nell' annuo Diario d' antico tempo iſtituito viene a queſto oggetto indicata: dopo il qual tempo giuſta il citato Decreto ſi ſtabiliſce, che li Profeſſori reſtino obbligati ad eſequire le conſuete Lezioni private nelle proprie abitazioni, a profitto di quei Scolari, che a tal fine ſi tratteneſſero in Padova, e s' intendano pure tenuti agli altri naturali doveri dalle anteriori deliberazioni preſcritti; comune a tutti, ed eguale ad ogn' uno eſſere dovendo l' obbligo d' iſtruire nella propria materia, ſenza invadere l' altrui.

V. Perchè però non naſcano alterazioni nell' uſo del tempo, che viene con adattata proporzione ordinato con lo ſtabilimento a cadaun Profeſſore di un' ora intiera al giorno, ſarà debito di chi ſpetta dopo li tre quarti, e proſſimamente al terminare di cadaun' ora prevenire con un breve ſegno di Campana li Profeſſori, che dovranno per ordine ſuccedere, ed occupare le Scuole, acciò poſſano paleſare il zelo, e l' impegno loro anche con la pron-

prontezza di assumere le proprie incombenze ; il che dovrà osservarsi in cadaun giorno delle indicate differenti Lezioni.

VI. Di universale pratica essendo poi, che nel quarto giorno li Professori godano un conveniente respiro, questo resta pure in presente riconfermato a loro sollievo: Ma poichè è ugualmente necessario, che niente manchi alli Scolari di quanto loro abbisogna a perfezionarsi nella coltura delle buone arti, si trovano a proposito di stabilire nel detto quarto giorno altri esercizj, ed esperimenti come segue.

Durante dunque il suono dalla Campana del Bue, sarà carico del Professore di Chirurgia nell' Ospitale, e nella stanza dal Magistrato assegnata esequire le operazioni Chirurgiche ordinate dalla Terminazione 12. Marzo 1740., le quali fin ora si facevano nei giorni estraordinarj ; indi dal Professore di Botanica nella prima ora dello stesso quarto giorno, e nella Scuola in Bue, che gli viene nel Rotulo assegnata si reciterà dalla Cattedra una pubblica Lezione sopra la propria facoltà, onde meglio addestrare si possa la Gioventù, e trarre più proficue le cognizioni di tale studio.

A questo esercizio susseguiteranno gli esperimenti della Chimica, con li quali verranno a compiersi le applicazioni della mattina: dopo pranzo poi avranno a succedere quelli della Fisica sperimentale : e questi due pubblici Professori destinati a trattarli, saranno esenti dal Carico della lezione de lgiorno antecedente, ciò trovandosi necessario, anche perchè abbiano comoda opportunità di preparare le materie alle esperienze medesime inservienti.

VII. Quanto riguarda alla Notomia dovrà continuarsi il metodo dal celebre Professore lodevolmente tenuto, cioè

760



all' aperta dello Studio, e nelle ore della ſera termitate le lezioni in Bue dovranno principiarſi, e proſeguirſi ſino alli 20. del Meſe di Gennaro le oſtenſioni, ed eſercizj nell' Oſpitale; indi nel Teatro ſuccederanno le conſuete lezioni del corpo umano ſino a compierne l' intiero corſo; dopo le quali ripiglierà il Profeſſore gli accennati eſercizj nell' Oſpitale medeſimo per quel tempo, che potrà eſſergli permeſſo dalle giuſte riſerve della ſtagione.

VIII. Ad utilità della Scolareſca comandata in oltre dal riferito Decreto la iſtituzione di uno Studio, & eſercizio Medico pratico nell' Oſpitale, perchè giuſtamente conſiderato neceſſario, & indiſpenſabile a perfezionare la perſona nella Medica Profeſſione; riſervano l' Eccellenze Loro ad un così eſſenziale riguardo quegli opportuni provedimenti, che con la loro maturità troveranno accomodati all' oggetto, & alle pubbliche intenzioni dirette a ſomminiſtrare ogni miglior mezzo all' ammaeſtramento della Scolareſca, che adottar voglia la importante Profeſſione medeſima.

IX. Neceſſaria parimenti trovata eſſendoſi alla coltura dello Studio di Aſtronomia la erezione di una Specola, la di cui privazione toglie al Profeſſore il modo di praticare le oſſervazioni de' celeſti naturali movimenti, e Fenomeni; e fiſſata la maſſima, che a tale uopo ſieno dal Magiſtrato diſpoſti gli ordini neceſſarj, riſervano pure l' Eccellenze Loro di adattarveli, ſecondo che troveranno conveniente alla diviſata eſecuzione.

X. Stabilita col Capitolo quarto l' alternativa delle lezioni ſempre in Bue, e ſtabiliti gli eſercizj, che dovranno farſi nel quarto giorno di vacanza, dovrà nel conſueto Diario indicarſene le giornate con li ſemplici termini *Publica*

*le-*

Digitized by Google

*lectio*, *explicatio*, *quarta dies*, principiando a marcare il primo giorno di Decembre di cadaun anno la espressione *Publica lectio*; il giorno seguente *explicatio*; il terzo giorno *Publica* ancora; il quarto poi come sopra *quarta dies*, dopo il quale si ripiglierà dalla indicazione *explicatio*, indi *Publica*, e così di giorno in giorno con lo stesso alternativo metodo fino tutto il giorno 12. Giugno, con quelle ulteriori annotazioni, che sono consuete a lume universale anche rispetto all' aperta della Biblioteca, & alli fissati tempi delle Vacanze.

XI. Tra gli oggetti dalla Pubblica Sapienza divisati nel mantenimento dello Studio, essenziale essendo quello di provedere all' esigenze de' Sudditi, che amano coi mezzo di un sodo addottrinamento nelle scienze, e nelle arti distinguere li loro talenti, e rendersi capaci di una colta società a proprio, & ad altrui benefizio, viene da ciò a derivarne assai preciso l' obbligo, perchè da' Pubblici Professori esattamente, & indefessamente si adempia al Carico d' istruire, come quelli, sopra de' quali in tal parte riposano la Pubblica fiducia, e le speranze de' Scolari medesimi.

A questo dovere così importante si vuol credere, che cadauno de' Professori stessi immancabilmente supplisca con il più costante impegno. Ma perchè è in oltre Pubblico oggetto di cogliere insieme da essi loro un qualche frutto dalle loro applicazioni, che, somministrando occasione di onore, e fama a se medesimi, possa produrre quei vantaggi, che attendere si devono: Si determina, che ogn' anno cadaun Professore debba presentare manuscritte due copie della sua prima Lezione, che avrà recitata dalla Cattedra il primo giorno dell' aperta dello Studio;

ed una di queſte due Copie debba ſpedire al Magiſtrato Noſtro, l' altra conſegnare a' riſpettivi Cancellieri Legiſta, ed Artiſta, affinchè legate in un Tomo di anno in anno, ſieno cuſtodite, e riſervate agli uſi, che dal Magiſtrato ſaranno creduti atti a rendere riſalto agli Autori.

Con ciò non s' intenderà per altro ſciolto ogni Pubblico Profeſſore dal debito delle Pagine ſtampate, giuſta quanto nel propoſito fu preſcritto in più tempi, cioè di ſpedirle al Magiſtrato dentro il Meſe di Settembre, e di darne un' eſemplare a cadauno Scolaro, acciochè avvertito ſia della Materia, ſu cui verſerà il Profeſſore nel Litterario annuo ſuo corſo.

XII. Or convenendo determinare l' ordine del Rotulo, deliberano l' Eccellenze Loro la ſeguente formula per fondamento, e regola di eſecuzione, e per intelligenza di chi è obbligato eſattamente, & immancabilmente obbedire al pubblico comando.

RO-

# ROTULO DE' LEGISTI.

| | | |
|---|---|---|
| *Ad Lecturam Juris Cæsarei de mane* D. . . . . | *aget* . . . . . *Hora prima matutina in Schola* | A |
| *Ad Lecturam Juris Cæsarei de sero* D. . . . . | *aget* . . . . . *Hora prima pomeridiana in Schola* | A |
| *Ad Lecturam Juris Canonici de mane* D. . . . . | *aget* . . . . . *Hora secunda matutina in Schola* | A |
| *Ad Lecturam Juris Canonici de sero* D. . . . . | *aget* . . . . . *Hora secunda pomeridiana in Schola* | A |
| *Ad Lecturam Juris Gentium* D. . . . . | *aget* . . . . . *Hora secunda pomeridiana in Schola* | E |
| *Ad Lecturam Pandectarum, Codicis, & authenticorum* D. . . . . | *aget* . . . . . *Hora prima pomeridiana in Schola* | E |
| *Ad Lecturam Institutionum Juris Cæsarei, & Artis Notariæ* D. . . . . | *aget* . . . . . *Hora tertia matutina in Schola* | A |
| *Ad Lecturam Institutionum Juris Canonici* D. . . . . | *aget* . . . . . *Hora prima matutina in Schola* | F |
| *Ad Lecturam Criminalium* D. . . . . | *aget* . . . . . *Hora secunda mututina in Schola* | F |
| *Ad Lecturam Feudorum* D. . . . . | *aget* . . . . . *Hora tertia matutina in Schola* | B |

## SEQUUNTUR LECTURÆ CIVITATIS.

| | | |
|---|---|---|
| *Ad Lecturam Juris Cæsarei de sero* D. . . . . | *aget* . . . . . *Hora prima pomeridiana in Schola* | H |
| *Ad Lecturam Juris Canonici de mane* D. . . . . | *aget* . . . . . *Hora secunda matutina in Schola* | H |
| *Ad Lecturam Juris Canonici de sero* D. . . . . | *aget* . . . . . *Hora secunda pomeridiana in Schola* | I |
| *Ad Lecturam Institutionum Juris Cæsarei* D. . . . . | *aget* . . . . . *Hora tertia matutina in Schola* | G |

RO-

764



# ROTULO DEGLI ARTISTI.

*Ad Theologiam in via S. Thomæ*
R. P. M. . . . . Leget . . . . .
*Ad Theologiam in via Scoti, & ad Hiſtoriam Eccleſiaſticam*
R. P. M. . . . . *Hora tertia matutina in Schola* E
*Ad Lecturam Sacræ Scripturæ*
R. P. M. . . . . Leget . . . . .
*Ad Metaphyſicam*
D. . . . . *Hora ſecunda matutina in Schola* D
*Ad Theoricam Medicinæ*
D. . . . . Leget . . . . .
*Ad Practicam Medicinæ*
D. . . . . *Hora prima matutina in Schola* E
*Ad Philoſophiam de mane*
D. . . . . Leget . . . . .
*Ad Anatomen*
D. . . . . *Hora tertia matutina in Schola* D
Leget . . . . .
*Hora prima matutina in Schola* C
Leget . . . . .
*Hora prima pomeridiana in Scola* C
Leget . . . . .
*Hora ſecunda matutina in Schola* C
(*Adminiſtrabit anatomen die ; ac*
( *tempore debito*
(*Hora tertia matut. in publico Theatro:*
( *Nec non habebit exercitationes a-*
( *natomicas in Xenodochio poſt le-*
( *ctiones veſpertinas.*
*De Morbis Mulierum, Puerorum, & Artificum*
D. . . . . Leget . . . . .
*Ad Matheſim, Nauticæ Theoriam, & experim. Philoſophiam*
D. . . . . *Hora ſecunda pomeridiana in Schola* D
(aget . . . . .
(*Hora ſecunda pomeridiana in Schola* H
( *In quarta die Philoſophiam Expe-*
( *rimentalem adminiſtrabit*
(*Hora ſecunda pomeridiana in Theatro*
*Ad Philoſophiam de ſero*
D. . . . . Leget . . . . .
*Ad Inſtitutiones Medicas*
D. . . . . *Hora ſecunda pomeridiana in Schola* C
*Ad Lecturam Philoſophiæ Moralis*
D. . . . . Leget . . . . .
*Ad Lecturam Aſtronomiæ, Geographiæ, & Meteororum*
D. . . . . *Hora ſecunda matutina in Scola* E
Leget . . . . .
*Hora prima pomeridiana in Schola* D
Leget . . . . .
*Hora tertia matutina in Schola* C

*Ad*

Digitized by Google

| | |
|---|---|
| *Ad Chirurgiam* D. . . . . | (*Leget* . . . . . (*Hora tertia matutina in Schola* I (*Quartis vero diebus exercitationes* (*Chirurgicas* (*Habebit de mane in Xenodochio* (*pulſante Campana Bovis.* |
| *Ad Lecturam, & oſtenſionem ſimplicium* D. . . . . | (*Quartis diebus leget* . . . . (*Hora prima matutina in Schola* C (*uſque ad apertionem Horti.* (*In Horto inde incipiet oſtenſiones die* (*ſecunda Maii. Hora 22. poſt le-* (*ctiones Bovis.* |
| *Ad Naturalem Hiſtoriam* D. . . . . | *Leget* . . . . . *Hora tertia matutina in Muſeo* |
| *Ad Rem Agrariam* D. . . . . | *Leget* . . . . . *Hora prima pomeridiana in Schola* F |
| *Ad Chimicam Theoricam, & Experimentalem* D. . . . . | (*Leget* . . . . . (*Hora tertia matutina in Schola* H (*Chimicæ vero experimenta admini-* (*ſtrabit quartis diebus* |
| *Ad Logicam, & artem Criticam* D. . . . . | (*Hora ſecunda matutina in* . . . . *Leget* . . . . . *Hora ſecunda matutina in Schola* I |
| *Ad Humanitatem Græcam, & Latinam* D. . . . . | *Leget* . . . . . *Hora tertia matutina in Schola* F |
| *Ad linguas Hæbraicam, & Græcam, ceteraſque Orientales* D. . . . . | *Leget* . . . . . *Hora prima matutina in Schola* I |
| *Ad Elementa Geometriæ* D. . . . . | *Leget* . . . . . *Hora prima matutina in Schola* H |

## SEQUUNTUR LECTURÆ CIVITATIS.

| | |
|---|---|
| *Ad Theoricam Medicinæ* D. . . . . | *Leget* . . . . . *Hora prima matutina in Schola* G |
| *Ad Practicam Medicinæ* D. . . . . | *Leget* . . . . . *Hora prima pomeridiana in Schola* G |
| *Ad Philoſophiam de ſero* D. . . . . | *Leget* . . . . . *Hora ſecunda pomeridiana in Schola* G |
| *Ad Logicam ſimpliciter* D. . . . . | *Leget* . . . . . *Hora ſecunda matutina in Schola* G |



Digitized by Google

XIII. Dall' ordine, e distribuzione de' suddetti Rotuli dovendo però derivare il distintivo a' Professori del loro ingresso, e preminenza nelli Collegj, ( salve le particolari prerogative delli due Professori di Jus Cesareo de sero, e di Medicina Teorica, le quali s' intenderanno dover godere le sole attuali Persone, e cessare indi affatto con la loro mancanza, ) & essendo per li Statuti già fissato, che nel Collegio Sacro de' Legisti vi entrino jure suo tutti li Pubblici Professori condotti alle Letture Legali; si dichiara, che de jure parimenti entrar debbano in avvenire nel Sacro Collegio de' Filosofi, e Medici le stabilite quattro Primarie Cattedre cioè

La Medicina Teorica,
La Medicina Pratica,
La Filosofia de mane,
E la Notomia, — ed in aggiunta quegli altri Professori, a' quali dall' Eccellentissimo Senato fu, e sarà concesso il Privilegio d' intervenirvi.

Il Collegio Veneto poi, che deve essere composto di otto Pubblici Professori, quanto a Legisti sarà formato dalli Professori di

Jus Cesareo de mane,
Jus Cesareo de sero,
Jus Canonico de mane,
Jus Canonico de sero
Jus delle Genti.
Delle Pandette,
D' Istituta Cesarea,
Et Istituta Canonica,

E quan-

E quanto agli Artisti il Collegio Veneto sarà composto dalle Cattedre di

MEDICINA TEORICA,
MEDICINA PRATICA,
FILOSOFIA DE MANE,
NOTOMIA,
DEI MALI MULIEBRI, DE' FANCIULLI ec.
DELLA SPERIMENTALE FILOSOFIA,
DELLA FILOSOFIA DE SERO,
E D' ISTITUTA MEDICA.

XIV. Fissato così il numero degli otto Professori, che de jure formeranno il Veneto Collegio in sostituzione ad alcuno di essi, che per una qualche legale causa mancasse, dovrà subentrare il Professore, che per ordine successivo sta ascritto nel Rotulo: dichiarandosi, che se per accidentale combinazione, derivante da legale causa non potesse il Collegio Veneto de' Legisti anche con la indicata sostituzione essere completo al numero di otto, in tale caso solamente abbia a considerarsi completo, quantunque minore fosse il numero de' Professori, purchè non sia minore di sei; E li Laureandi conseguentemente sieno soggetti alle Sportule proporzionatamente al solo numero de' Componenti il Collegio medesimo.

XV. Ma poichè oltre l' espresso Rotulo vi sono attualmente alcune di quelle Cattedre, che devono sopprimersi, queste pure saranno aggionte a suoi Luoghi naturali, e soliti, fino a tanto che vada succedendo di tempo in tempo o la loro vacanza, o la Giubilazione de' Professori che le esercitano, o la loro sostituzione d' una all' altra, come si è spiegato di sopra al Capitolo Primo.

Lo

Lo ſteſſo s' intenderà quanto all' ingreſſo de' Profeſſori nel Collegio Veneto, onde gli attuali, che occupano le Cattedre da ſopprimerſi, e che nell' avviſato nuovo piano di Rotulo non ſono compreſi, non perdano il privilegio, che attualmente godono, coſicchè ſalva la dichiarazione eſpreſſa nel ſuaccennato Articolo XIV., reſtino ſempre al numero di otto li Componenti, e la nuova regolare diſtributiva in tal parte abbia ad avere l' intiero ſuo effetto al caſo, che di mano in mano anderanno ſuccedendo le vacanze.

XVI. Importante eſſendo il rilaſcio delle Fedi di Terziaria iſtituite per riſcontrare, che li Scolari aſſiduamente intervengano allo Studio nel corſo del fiſſato Quadriennio precedentemente al loro Dottorato, ſi riconobbe, che ciò ſuccedeva con un qualche diſordine, anche perchè alli ſoli Profeſſori, che furono deſtinati al detto Carico, non ſempre poteva riuſcire agevole di confrontare nella giornaliera comparſa de' Scolari, ed atteſo il numero de' Concorrenti alle Scuole la maggiore, o minore aſſiduità loro: Oltrechè intervenendo la Scolareſca alle Scuole de' Profeſſori, da' quali ſolamente devono conſeguire le Fedi predette, viene conſeguentemente a toglierſi il modo a molti degli altri di avere a proprio decoro più abbondante il numero degli Uditori.

Per riordinare le coſe nel propoſito, preſtati li convenienti eſami alla diſtribuzione del tempo, alla relazione delle Cattedre, ed agli Studj, ſi è quindi dall' Eccellenze Loro deliberata in avvenire la ſeguente pratica, e data perciò facoltà a' Pubblici Profeſſori di rilaſciare le Fedi giurate giuſta le Leggi di primo, ſecondo, terzo, e quarto anno, come qui ſi dichiara.

CAT-

# CATTEDRE DE' LEGISTI,

CHE DOVRANNO RILASCIARE LE FEDI DI TERZIARIA.

*Primo Anno.*

ISTITUTA CIVILE,
ISTITUTA CANONICA;

*Secondo Anno.*

JUS CIVILE DE MANE
JUS CANONICO DE MANE,

*Terzo Anno.*

JUS CIVILE DE SERO,
JUS CANONICO DE SERO,
FEUDI,

*Quarto Anno.*

JUS DELLE GENTI,
PANDETTE,
CRIMINALE,

CAT-

Digitized by Google

# CATTEDRE DEGLI ARTISTI

## Deputati alle ordinate Fedi.

*Primo Anno.*

Filosofia de sero,
Storia Naturale,
Logica, ed Arte Critica,
Geometria Elementi,

*Secondo Anno.*

Filosofia de mane,
Matematica,
Astronomia,
Filosofia Morale,

*Terzo Anno.*

Medicina Teorica,
Istituta Medica,
Chirurgia,
Botanica,
Umanita' Greca, e Latina,

*Quarto Anno.*

Medicina Pratica,
Notomia,
De mali Muliebri ec.
Scienza Agraria,
Chimica,

Det-

Digitized by Google

Dettosi però col Capitolo XV., che fino a che si verifichi la soppressione delle accennate duplicate Cattedre, restino li Professori, che le sostengono, ascritti a suo luogo nel Rotulo, ed intervengano giust' alli privilegi loro nelli Collegj; si dichiara parimenti, che possano essi pure rilasciare le dette Fedi nei soli anni però, che sono distribuiti alle rispettive Cattedre & alle suindicate relative materie.

XVII. Tutti li Scolari dunque dovranno immancabilmente autenticare il corso del loro Studio, conseguendo di anno in anno le comandate Fedi di Terziaria sottoscritte almeno dalla puntualità di due Professori giusta il predetto riparto, e distribuzione: e trovandosi pur conveniente, che li Studenti Legisti si possano esercitare anche nella Logica, e nelle Filosofie, le Fedi ad essi Scolari di primo, e secondo anno potranno perciò essere sottoscritte da un Professore Legista, congiuntamente ad un Professore *Logico*, o *Filosofo*, alla Lezione del quale fossero assiduamente intervenuti.

Tale debito s' intenderà ingionto a' Scolari soggetti al Quadriennio, tanto per comprovare il loro assiduo intervento alle Pubbliche Lezioni, quanto alle spiegazioni del susseguente giorno, per le quali dovranno conseguire le Fedi di Terzaria separatamente, sempre però da due de' rispettivi Professori di anno in anno, come sopra assegnati; restando così per le cose recentemente deliberate più precisamente spiegata la Terminazione primo Ottobre scaduto, nella parte che riguarda l' obbligo addosato a' Scolari stessi di fornirsi delle Fedi, che avessero ad accreditare la indefessa comparsa loro alle private lezioni, presentemente variate nel metodo di esequirle.

XVIII. Con la stessa approvata Terminazione primo

Ottobre esendosi graziosamente assentito alli Scolari di Teologia, e di Chirurgia, il conseguimento per anni due della stabilita compensazione per l' esenzioni, qualora Matricolati che sieno, produccssero prova di esserſi trattenuti allo Studio in Padova, si determina, che le prove medesime sieno alcune Fedi da conseguirsi da' Scolari predetti; cioè da quelli di Teologia nel primo anno da due delli Professori di *Metasisica*, di *Lingue Orientali*, e di *Sacra Scrittura*; e nel secondo anno da due delli tre Professori di *Teologia*, e di *Filosofia Morale*: Li Scolari poi di Chirurgia tanto nel primo, che nell' anno secondo abbiano a conseguirle dalli Professori di *Chirurgia*, e di *Notomia*; onde in tal modo si verifichi la effettiva esistenza, e l' assiduo intervento alle Lezioni di qualunque, che partecipar volesse del surriferito accordato benefizio.

XIX. Sarà debito preciso de' Bidelli servire li Pubblici Professori in tutti li giorni, nelli qualli sarà aperto il Bue, & indistintamente agli esperimenti della Filosofia; della Chimica; alle osservazioni Anatomiche, e Chirurgiche; alla ostensione de' Semplici; & a tutti gli altri Teorici, e Pratici esercizj nell' Ospitale, per doversi da essi Bidelli riferire al Magistrato di quindeci in quindeci giorni, come le cose procedano: confidandosi per ogni ragione, che la diligenza, e le applicazioni de' Professori medesimi, verso de' quali è visibile il pubblico favore, aggiungeranno occasioni di nuovo loro merito con la esatta esemplare osservanza delle Leggi.

XX. S' intenderanno in fine nel suo intiero vigore tutte le Leggi medesime, Terminazioni, & Ordini del Magistrato in tutti gli altri tempi emanate, & alla presente

te non ripugnanti, derivando questa dalla massima, e dalle precise deliberazioni 2. Maggio, dalle qualli fu prescritto il riordinamento dello Studio in modo per le circostanze, e per la combinazione de' tempi più conveniente al decoro suo; al comodo de' Professori; al profitto de' Scolari; & al vero frutto atteso dalla istituzione della rinomata prediletta Università: Il che l' Eccellenze Loro determinano con li relativi diviſamenti nella presente contenuti, ſtabilindo, che abbiano ad avere principio di esecuzione alli primi del prossimo vegnente Mese di Settembre, affine di agevolarne nel frattempo li modi, che ulteriormente occorressero, all' adempimento suo.

E la presente ſtampata, che sia, sarà trasmessa alla Pubblica Rappresentanza di Padova, perchè affissa in Bue, e consignata a Professori, a Scolari, e Ministri si renda nota la Pubblica volontà a norma della loro obbedienza, e direzione, sopra cui il zelo, e l' autorità del Magistrato non lascierà di seriamente invigilare per esequire contro de' trasgressori li meritati castighi

E così ordinarono doversi annotare da chi spetta, & ove occorre per lume, & esecuzione in conformità.

( Angelo Contarini Proc. Riformator.

( Bernardo Nani Riformator.

( Francesco Morosini 2.o Cav. Proc. Rifor.

*Giacomo Zuccato Segr.*

774



*Illuſtriſs.mi, ed Ecc.mi Sig.ri Sig.ri Col.mi*

PErchè non ſia tolto alle Scuole degli altri Pubblici Profeſſori il numero de' Scolari anche nel giorno, in cui un qualche Profeſſore o di nuovo condotto, o traslatato da una in altra Cattedra per la prima volta comparirà a recitare la ſua pubblica Lezione, deliberiamo, che in avvenire la prima Lezione di cadauno, che ſia di nuovo iſtituito, o traslatato in altra Cattedra abbia a farſi nel quarto giorno che per il nuovo Diario ſi rende vacuo dall' ordinarie Scuole, ma in quelle ore però, che non ſi oppongano alle Lezioni, ed eſercizj nello ſteſſo quarto giorno ſtabiliti: il che s' intenda durante tutto il tempo che giuſta le Leggi dovrà ſtare aperto lo Studio. Di queſta diſpoſizione l' E. E. V. V. ſi compiaceranno per tanto farne avvertiti li due Cancellieri dell' Univerſità, acciocchè al caſo prevengano li Profeſſori del loro contegno: Et all' E. E. V. V. auguriamo compite felicità.

Dat. 11. Settembre 1761.

( Li Riformatori dello Studio di Padova.

*Illu-*

Digitized by Google

# *Illuſtriſs., ed Eccell. Sig. Sig. Col.mo*

PEr togliere gli abuſi che correvano in propoſito de' Dottorati, mantenere illeſi li Privilegj derivanti da' Statuti al Collegio Sacro, e riordinare l' oſſervanza delle Leggi, e de' buoni mettodi fiſſati al conſeguimento legittimo dell' onorevole diſtintivo della Laurea, nacquero le due Terminazioni del Magiſtrato 11. Maggio, e primo Ottobre 1760., con le quali fu preſcritto, che ſalvi li Privilegj conceſſi alla Nazione Allemana, agli Oltramontani, Greci, Dalmati, ed agli Eſteri d' ogni altra Nazione di addottorarſi nel Veneto Collegio; e ſalva la conſuetudine, giuſta la Terminazione 6. Ottobre 1721., di abbonarſi a detti Laureandi anco la naſcita del Padre, tutti gli altri Scolari Sudditi, ſoggetti al Quadriennio, e ſimilmente Padovani, e Territoriali al Quadriennio non ſoggetti, abbiano ad eſſere promoſſi al Dottorato nel Sacro Collegio.

In rifleſſo però ad una qualche ſingolare convenienza, o allo ſtato cagionevole, o alla povertà d' alcuno, da comprovarſi con la produzione di auttentiche giurate Fedi, fu pure preſcritto, che previo ſempre l' eſpreſſo aſſenſo del Magiſtrato Noſtro, poteſſero, anco li Sudditi, li Padovani, e Territoriali, in tali caſi eſſere promoſſi al Dottorato nel Veneto Collegio.

Ora perchè non naſcano diſordini, ed alterazioni nel mettodo da tenerſi in queſti grazioſi Dottorati; richiamandoſi ciò, che fu ſtabilito con l' antedetta approvata Terminazione primo Ottobre, ſi dichiara, e ſi delibera

fermamente, che tutti li Sudditi, li Padovani, e Territoriali, ſcortati come ſopra da Lettere Noſtre alla Laurea nel Collegio Veneto, debbano indiſtintamente ſottoſtare all' eſperimento della Recita, al Tentativo, alla Prova, & indi all' Eſame del Dottorato: il che s' intenda ſempre, quantunque l' Ordine preſente non ſia di volta in volta eſpreſſo nelle Lettere che foſſero per eſſere grazioſamente rilaſciate a' ricorrenti. V. E. dunque ſi compiacerà col zelo ſuo, di chiamar a ſe li Preſidenti del Collegio Veneto, e li Cancellieri dello Studio, e notificar ad eſſi le deliberazioni del Magiſtrato, ordinando, che di eſſe ne ſia fatto regiſtro e nota ove occorreſſe a lume, onde in qualunque caſo ſia inalterabile la eſecuzione dovuta ai riguardi non ſolo dei reſpettivi Collegj, ma al decoro egualmente di codeſta illuſtre Univerſità. Attendendoſi per frutto di ſua attenzione, e premura li relativi riſcontri, auguriamo all' E. V. ogni compita felicità.

Dat. li 9. Settembre 1761.

( Li Riformatori dello Studio di Padova.



Digitized by Google

*Illuſtriſs., ed Eccell. Sig. Sig. Col.mo*

SI ſono ricevuti li Rotuli, e li Giornali a ſtampa, che l' E. V. ci ha ſpediti, con ſue gradite Lettere 28. ſcaduto, ed unitamente giunte ſono le Pagine di codeſti Pubblici Profeſſori, de quali alcuno manca della preſentazione, per eſſere lontano. Onorevole però a Profeſſori medeſimi trovandoſi, che le Pagine ſteſſe ſieno anche annualmente conſervate nelle reſpettive Cancellarie Legiſta, ed Artiſta; l' E. V. commetterà a' Cancellieri, di raccoglierne eſſi pure immancabilmente un' eſemplare di cadauna, e di anno in anno unite cuſtodirle, onde ſi accreſchino i monumenti di laude allo Studio, ed alli Soggetti, che lo compongono: e le auguriamo compite felicità.

Dat. li 2. Ottobre 1761.

( LI RIFORMATORI DELLO STUDIO DI PADOVA.

# INDICE
## DELLE MATERIE
### CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRO.

## A

*ALlemani non ſiano obbligati a depoſitare per il loro Dottorato nel Veneto Collegio piucchè di otto Sportule, per li otto Profeſſori, componenti detto Collegio, a riſerva ſe il loro Protettore non foſſe di detto numero, o eſſo non eſſendovi, doveſſe oltre detti otto intervenirvi il Comprotettore, nel qual caſo le Sportule debbano eſſere al numero di 9.* Carte 10

*Allemani non ſiano tenuti alla Recita, e Prova, ſe non avanti il loro Promotore di Laurea* 13

*Allemani godano in ogni parte de' loro Privilegj ſecondo la pratica fin' ora corſa* 17

*Aperta dello Studio quanto alle Lezioni ſi faccia dal dì primo Decembre, e continui tutto il Diario* 18

*E come debba intervenirſi allo Studio nell' aperta di eſſo* ibid.

*Abolizione di Cattedre* 33

*Arte Critica unita alla Logica* 34

*Agraria iſtituita* ibid.

*Aſtronomia, per la Specola* 38

*Alternativa delle Lezioni, come debba oſſervarſi* 35

*Abito, e Toga da uſarſi da Profeſſori* 36

*Alun-*

*Alunni del Collegio Greco* 21
*Arme proibite a Scolari* 29

# B

*Ballottazioni degli esami de' Laureandi si facciano, ut infra.*
*Metà de' Voti-Reprobo,*
*Pluralità de' Voti-Pro Majori,*
*Due Terzi de' Voti-Nemine Penitus* 11
*Botanica, il Professore di Botanica faccia una Lezione nel quarto giorno* 37
*Bidelli debbano servire non solo nel Bue, ma anche nell' Orto de' Semplici, ed agli esercizi nello Spedale* 50

# C

*Cancelliere deputato alle Terzarie, debba rassegnar nota all' Eccellentissimo Magistrato di tre, in tre Mesi de' Dottorati, che seguissero nel Collegio Veneto* 6
*Collegio Veneto rispetto al numero de' Soggetti, che lo hanno a componere* 44
*Collegio Veneto come riformato* 45
*Comprotettore della Nazione Alemana, non intervenga nel Collegio Veneto, intervenendovi il Protettore, nè possa esso Comprotettore intervenirvi, se non nel caso, che si attrovasse formare naturalmente il numero degli otto componenti detto Collegio* 10
*Conclusioni si sostengano da' Soggetti, che desiderano l' aggregazione al Collegio Sacro, in ordine a Statuti, e si argomenti al Difendente da tre Professori contro li Ca-*

58
pi della Concluſione, con tre ſeparati argomenti per cadauno 13
Queſti Profeſſori ſieno eſtratti dal Preſidente ſul momento ſteſſo, che dovrà tenerſi la Concluſione, e ſieno eccettuati li Primarj Profeſſori, per dignità del loro grado, e ſia lecito ad ognuno, dopo li tre ſuddetti, d' opporſi a capi della Concluſione ibid.
Cancellieri dello Studio partecipino all' Eccellentiſſimo Magiſtrato di tre in tre Meſi la oſſervanza della Terminazione primo Ottobre 1760. 19
Cancellieri, reggiſtrino li nomi de' Scolari che reſtaſſero in cadaun anno graziati, onde poſſano goderne il benefizio, adempito che abbiano il Quadriennio 18
Cattedre di nuova iſtituzione 33
Cattedre, non ſi denominino più col Vocabolo di Ordinarie, ed eſtraordinarie 34
Cattedre primarie continuino a godere le ſolite preminenze nelle funzioni 44
Campana come, e quando debba ſuonarſi 36
Chirurgia ed eſercizj di eſſa 37
Chimica, il Profeſſore di Chimica faccia gli eſperimenti ibid.
Cattedre primarie quali ſieno 44
Collegio Sacro, quali Cattedre abbiano l' ingreſſo al medeſimo ibid.
Cattedre abolite abbiano i Profeſſori di eſſe a godere le attuali loro prerogative 45
Cancellieri raccolgano da Profeſſori le prime loro Lezioni 40
E così raccolgano anche le Pagine da medeſimi ibid.
Collegio Greco 21
Collegio de' Medici di Venezia 26

Dot-

# D

*Dottori Collegiati, che non interveniſſero all' eſame di qualche Povero, ſcortato con Lettere dell' Eccellentiſſimo Magiſtrato, onde non ſi componeſſe per loro mancanza il numero Statutario delle riduzioni; perdano la Sportula del primo Dottorato, e ſia applicata alla Caſſa Dottorati* 12

*Decreto dell' Eccellentiſſimo Senato nel propoſito delle Perſone obbligate Dottorarſi nella Univerſità di Padova, con le anneſſe commiſſioni* 24

*Dalmati ſiano promoſſi alla Laurea nel Collegio Veneto, con l' eſperimento della recita, prova del Dottorato innanzi il ſolo loro Promotore di Laurea* 11

*Dalmati godano de' loro Privilegi, ſecondo la pratica ſin' ora corſa* 17

*Diario come regolato* 38

*Dottorato non poſſa diſpenſarſi, ſe non dall' Eccellentiſſimo Senato, e con li cinque feſti delle balle* 27

*Dottorati del Collegio de' Medici di Venezia* 26

# E

*Eſercizj di Chirurgia come, quando, ed ove abbiano ad eſeguirſi* 37

*Eſercizj di Notomia nello Spedale* 38

*Eſteri godano de ſoliti loro Privilegi* 17

# F

*Fedi di Terzaria, e di Scuola privata, ora detta la spiegazione ingionte a Scolari* 15 e 49
*Filosofia, sieno levate l' espressioni d' ordinaria, ed estraordinaria, e si dica de mane, e de sero* 34
*Filosofia Sperimentale. Il Professore della Sperimentale faccia gli esperimenti nel quarto giorno* 37
*Fedi di Terzaria come, e da chi abbiano a rilasciarsi* 47
*Fedi di Teologia, e Chirurgia da rilasciarsi a Scolari* 17
*Fedi di Terzaria, non possano dispensarsi se non dall' Eccellentissimo Senato, e con li 5. festi delle balle* 27

# G

*Greci possano dottorarsi nel Collegio Veneto, coll' esperimento della recita e prova avanti il solo loro Promotore* 11
*Graziati Scolari dall' Eccellentissimo Magistrato, Sudditi, Padovani, e Territoriali per il Dottorato nel Collegio Veneto, debbano sottostare allo sperimento del Tentativo, Recita, e Prova, ancorchè tale ordine non fosse espresso nelle Lettere* 54
*Greci godano de' lor Privilegi secondo la pratica sin' ora corsa* 17
*Ma siano obbligati anch' essi avere le Fedi della Scuola che si chiama privata* 21
*Ne possano esigere senza di esse li loro assegnamenti dalla pubblica Cassa* ibid.
*Grazie a Scolari Sudditi per esenzione del Deposito al tempo*

*po del loro Dottorato ſi facciano ogn' anno con la eſtrazione da farſi da Pro-Rettori, e Sindici, con la ſorte de' nomi che ſi ſaranno dati in nota, nel giorno 21. Decembre di cadaun anno, e ſiano 3. quelle de' Legiſti, e 3. quelle degli Artiſti* 18
*Gius delle Genti, Cattedra di nuova iſtituzione* 33
*Gius Canonico l' Iſtituta, nuovamente ſtabilita* ibid.

# I

*Istituta non poſſa leggerſi, che da ſoli Iſtitutiſti, proibito venendo agli altri di leggerla privatamente* 14
*Iſtituzione di nuove Cattedre* 33
*Ingreſſo a Collegi* 44
*Inibizione a' Sudditi di trasferirſi in Univerſità Eſtere* 24
*Inibizione dell' uſo delle Arme a Scolari* 29

# L

*Leggi nel propoſito de' Dottorati nel Collegio Sacro Legiſta, ed Artiſta come nel Veneto, ravvivate con Terminazione dell' Eccellentiſſimo Magiſtrato 11. Maggio 1760.* 5
*Laureandi, che aveſſero o per ſingolare convenienza, o per ſalute cagionevole, o per ſtato povero comprovato all' Eccellentiſſimo Magiſtrato, ottenuta da eſſo la grazia di addottorarſi nel Collegio Veneto, debbano indiſtintamente ſottoſtare alla Recita, Tentativo, Prova, e Dottorato* 53
*E ſiano ſempre nel Dottorato eſaminati da tre Profeſſori* 11

62
*Libro di Terzarie, e ſia nuovamente piantato, ed eſibito di ſei, in ſei Meſi alli Preſidenti del Collegio Veneto Legiſta, ed Artiſta, per gli opportuni confronti, per renderne conto all' Eccellentiſſimo Magiſtrato* 16
*Logica diviſa dalla Metafiſica* 39
*Lezioni ſiano levate le eſpreſſioni d' ordinarie, e di eſtraordinarie* ibid.
*Lezioni private nelle abitazioni de Profeſſori* 36
*Lezioni da ſpiegarſi nel Diario* 38
*Lezioni, ed eſercizj da praticarſi ne' quarti giorni* 37

# M

*Maeſtro Profeſſore, che preſenta uno Scolare alla Laurea, non poſſa intervenire alla Recita generale, nè entrare con Voto ne' Collegj, o Sacro, o Veneto, ove aveſſe a ſuccedere l' eſame* 12
*Matricole, non ſiano rilaſciate a Scolari Sudditi, ſe non per tutto il dì 10. Decembre di cadaun' anno* 17
*Mandati, per la riſcoſſione del Zecchino ſieno trattenuti a Scolari Sudditi, e dati loro finito il Quadriennio, o Quinquennio previa Fede d' averlo compito* ibid.
*Metafiſica diviſa dalla Logica* 34
*Mali delle Donne, de' Fanciulli, e degli Artefici, Cattedra nuovamente iſtituita, e come diſpoſta* 33
*Medico pratico nell' Oſpitale* 38

# N

*Notomia, il Profeſſore legga nel Teatro, e faccia gli eſercizj nello Spedale* 37



Digitized by Google

# O

*Oltramontani godano il Privilegio d' esser promossi nel Collegio Veneto, e facciano la Recita, e Prova avanti il solo loro Promotore di Laurea* 6 e 11

*Origine di esterità non sia mentita da chiunque, in pena di nullità del Dottorato, ne sia ripetuta più lontana da' principj più remoti di quelli permessi dalle pubbliche Leggi* 6

*Origine, o sia nascita del Padre in Stato Estero sia ababbonata a Scolari secondo la consuetudine derivante dalla Terminazione dell' Eccellentissimo Magistrato dell' anno* 1721. 11

*Ore assegnate a Professori* 36

*Ospitale degl' Infermi* 38

*Obbligbi de' Bidelli* 50

*Obbligbi de' Professori* 39

*Obbligbi de' Cancellieri* 19

# P

*Poveri Scolari possano Dottorarsi nel Collegio Veneto, col permesso dell' Eccellentissimo Magistrato* 6

*Priori del Collegio Sacro, e Presidenti del Collegio Veneto* } *invigilino all' esecuzione de' Decreti accennati nella Terminazione* 11. *Maggio* 1760. 7

*Poveri siano esenti da qualunque spesa, all' occasione di addottorarsi ne' Collegi Sacro, e Veneto, a riserva delle solite mercedi a' Ministri* . . ibid.

*Po-*

*Poveri ſuddetti debbano fare il Tentativo quantunque non eſpreſſo nelle Lettere dell' Eccellentiſſimo Magiſtrato* 54
*Padovani, e Territoriali debbano ſottoſtare al Dottorato nel Collegio Sacro, colle Statutarie ſolite formalità* 7
*Pena di nullità del Dottorato ingionta a Sudditi, Padovani, e Territoriali, che l' otteneſſero fuori del Collegio Sacro, ſalvi quelli che meritaſſero eccezzione, e foſſe riconoſciuta con Lettere dell' Eccellentiſſimo Magiſtrato* 6 e 7
*Protettore della Nazione Allemana ſuppliſca in tal figura, e come componente il Collegio Veneto, allorchè aveſſe tal veſte, eſcluſo il Comprotettore; e non eſſendo del Corpo degli 8. componenti detto Collegio il Protettore, debba intervenirvi con tal titolo* 10
*Padovani, e Territoriali Poveri, ſcortati con Lettere dell' Eccellentiſſimo Magiſtrato al Collegio Sacro, debbano eſſere eſaminati da 3. Arguenti, quantunque il Laureando foſſe ſolo a promoverſi* 12
*Profeſſori, che non intervengono a cadauna funzione di qualunque Dottorato, qualora non foſſero ammalati, o in pubblico ſervizio, perdano la Sportula, e reſti applicata alla Caſſa Dottorati* ibid.
*Profeſſore che in figura di Maeſtro privato preſenta uno Scolare alla Laurea, non può intervenire alla Recita generale, nè entrare con Voto al di lui Dottorato nel Collegio Sacro, ſalvo il benefizio del di lui turno al primo Caſo, e lo ſteſſo ſi oſſervi nel Collegio Veneto* ibid.
*Promotori di Recita, e Promotori di Laurea per tutti li Collegi li eſtragono a ſorte* 13
*Primarj Profeſſori non argomentino nelle Concluſioni* ibid.
*Preſidente del Collegio Veneto ſieda alle Concluſioni nel pri-*

*primo luogo assegnato a Professori* . ibid.
*Professori istituitisti debbano essi soli nel giro dell' anno litterario leggere la istituta , e non potendo con le Pubbliche , suppliscano con le private Lezioni* 14
*Professore , non possa insegnare la materia attinente al dovere degli altri Professori* ibid.
*Professori debbano ascendere la Cattedra nelli giorni stabiliti nel Diario , e trattenervisi per il tempo prescritto dalle ordinazioni dell' Eccellentissimo Magistrato* ibid.
*Permanenza in Padova de Professori , e rispettiva permissione di partire tanto per li Legisti , quanto per gli Artisti* 15
*Professori Medici possano staccarsi dallo Studio col permesso del Pubblico Rappresentante , ma avere poi la licenza dall' Eccellentissimo Magistrato per il tempo di starsene lontani* 30
*Professori di nuovo condotti , o passati ad altre Cattedre abbiano a fare la prima loro Lezione nel quarto giorno vacuo dalle Scuole ordinarie , nelle ore però non impedite dalle Lezioni , ed esercizi fissati nel quarto dì , e ciò per tutto il tempo , che sta aperto lo Studio* 52
*Professori debbano consegnare in cadaun' anno alle due rispettive Cancellarie Legista , ed Artista una Pagina per cadauno , oltre quella che deve essere spedita nel Mese di Settembre all' Eccellentissimo Magistrato , per essere in esse Cancellarie custodita* 40 *e* 55
*Pagine vedi ut supra.*
*Prolusioni avanti l' aperta de' Studj , si effettuino ne' due giorni precedenti a quello di S. Catterina* 18
*Professori non possano complimentarsi tra di loro nelle prime Lezioni* ibid.

*Pro-*

*Profeſſori debbano preſentare ogn' anno alle due riſpettive Cancellarie Legiſta, ed Artiſta copia della prima loro Lezione per eſſer ivi cuſtodita, ed altra alla Cancellaria Pretoria per eſſer ſpedita all' Eccellentiſſimo Magiſtrato* 39

*Profeſſori debbano recitare dalla Cattedra nel primo giorno con abito accomodato una Lezione latina durante lo ſpazio dalle Leggi preſcritto* 35

*Profeſſori debbano nel ſecondo giorno al Tavolino, e con Toga ſpiegare la Lezione del giorno antecedente, per il corſo d' un' ora, e così alternativamente ſino alla chiuſa dello Studio* ibid.

*Profeſſori facciano Lezioni private delle proprie materie nelle loro abitazioni* 36

*Profeſſori ripoſino il quarto giorno, toltone il Bottanico, il Chimico, ed il Filoſofo Sperimentale* 37

*Prerogative accordate alle Cattedre primarie* 44

*Prerogative accordate a Profeſſori di Cattedre abolite* 44, *e* 45

*Profeſſori deſtinati al rilaſcio delle Fedi di Terzaria, come debbano rilaſciarle* 46

*Profeſſori di Chirurgia, e Notomia, deſtinati al rilaſcio di Fedi a' Scolari* 50

*Profeſſori di Teologia, deſtinati al rilaſcio delle Fedi a' propri Scolari* ibid.

*Preſidente del Collegio Greco detto di S. Giovanni* 11

## Q

*Quadriennio non poſſa eſſere rilaſciato dal Cancelliere deputato ſe non vi ſaranno le Fedi della Scola privata, o ſia ſpiegazione* 16 *e* 49



Digitized by Google

*Quadriennio come debba regolatamente provarsi* 49
*Quadriennio non possa essere abbonato, se non con Parte dell' Eccellentissimo Senato con li 5. sesti delle balle, quando manchi di qualche requisito* 27
*Quarto giorno sia di riposo* 37

# R

*Rotulo riformato* 41

# S

*Scolari Sudditi, soggetti al Quadriennio debbano sottostare al Dottorato nel Collegio Sacro, con le solite statutarie formalità* 7
*Statuti, e Privilegi del Collegio Sacro sieno in ogni tempo salvi, ed eseguiti* ibid.
*Scuole assegnate a Professori* 35
*Sperimenti di Fisica si facciano nel quarto giorno* 37
*Sperimenti di Chimica si facciano nel quarto giorno* ibid.
*Specola per la sua erezione* 38
*Spiegazioni delle Lezioni come debbano farsi* 36
*Supplendi del Collegio Veneto* 45
*Scolari come, ed a quali Professori debbano intervenire per avere le Fedi di Terzaria* 47
*Scolari di Teologia, Notomia, e Chirurgia debbano aver Fedi da' rispettivi Professori* 50
*Scolari suddetti godano il benefizio del concambio di esenzione con Zecchini due* 17
*Scolari Greci debbano aver Fedi d' essere intervenuti alle Lezioni per conseguire i loro assegnamenti* 21

790



*Scolari Sudditi non debbano trasferirsi in Estere Università* 24

# T

*Territoriali, e Padovani debbano sottostare al Dottorato nel Collegio Sacro, con le statutarie solite formalità* 7
*Terminazione 1760. 11. Maggio sia in ogni anno republicata alla riaperta de' Studj* 8
*Terminazione primo Ottobre 1760.* 9
*Terminazione primo Giugno 1761., e Lettere dell' Eccellentissimo Magistrato, che l' accompagna al Pubblico Ecc. Rappresentante* 23 e 24
*Terzarie, da quali Professori debbano rilasciarsi* 47
*Toga, quando debba usarsi* 35
*Teologhi Professori destinati alle Fedi de' loro Scolari* 50
*Terzarie non possano abbonarsi, se non con Parte dell' Eccellentissimo Senato presa con li 5. festi delle balle* 27

# V

*Università Estere, li Scolari Sudditi, non possano portarsi in quelle* 24
*Uso delle Arme proibito a Scolari* 29

610587